

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C. R. S.

n. 2857

Curia Generalizia - Roma

16/5/1601

2857

P. TERZANO GIAN ANDREA

di Como, entrò in Congreg. l'anno stesso in cui veniva fondato il coll. Gallio, e professò il 4 XII 1584.

Non sappiamo come cessò i primi anni di vita religiosa, nella quale dovette ben presto distinguarsi, perché in breve tempo lo vediamo eletto ai posti di più alta responsabilità. Resse il Seminario Patriarcale di Venezia (1588-1590), poi il seminario Ducale pure di Venezia, dal quale dovette ritirarsi per forti incomodi di salute. Passò poi a reggere la casa di S. Geroldo di Cremona (1595-1598), poi quella di S. Maria Segreta di Milano, che governò per un solo anno, perché nel cap. gen. del 1599 fu eletto Prep. Gen. In precedenza era stato Definitore (1595-1597) e Consigliere gen. (1598-1599).

Morì durante il generalato nell'ospitaletto dei SS. Giov. e Paolo di Venezia il 16 V 1601, (Atti Proc. Gen.: B-54-B), mentre vi si trovava in visita canonica; da poco era venuto da Roma con l'intenzione di completare le visite e poi partecipare al Cap. Gen. ("Mi scrivono da Genova che il P. Generale era per partirsì da Roma per Lombardia, sia veduto Dio, n'ho consolatione"; lett. di P. Cimarilli al P. Proc. Gen. 6 2 1601, in: "Sagr. Vat., somaschi, tomo 12"). Il Cap. Gen. poté regolarmente riunirsi, come previsto, a Pavia il 3 V 1601, perché P. Terzano, ormai sicuro della sua fine, chiamò a sé i Superiori della casa somasche che stavano in Venezia, e alla loro presenza fece formale rinuncia al Generalato, consegnando loro apposito documento notarile, come è annotato nel libro degli Atti del Cap. Gen. del 1601: "Non vi potete intervenire esso P. nostro Generale per essere gravemente infermo con pericolo di morte in Venetia all'hospitale dei SS. Giov. e Paolo, per segno ch'egli ha renunciato all'officio di Generalato di Generale, ha mandato per il P.D. Gugl. Bramicelli il suo si-

2

gillo et altre scritture in mano del M.R.P.D. Alessandro cimarelli Vic. Gen., si come con suo giuramento hanno riferito in pieno Capitolo et il P.D. Antonio Bozzia rettore di detto luogo dei SS. Giov. e Paolo, qual ha detto d'havere udito dalla bocca di detto P. Gen. che renuntiava l'ufficio, et mandava in segno il sigillo, perché non si sentiva forte di poter sostenere un simil carico, et pregava tutti li PP. Vocali di far elezione d'un altro Generale, et P.D. Nicolò Salvitto rettore dell'Incurabili a Venetia, qual anch'egli giurò di havere sentito dire da detto P. Gen., che molto volentieri renuntiava tal carico, perché si sentiva impotente ad esercitarlo, et il P.D. Biagio Ganna rettore del Seminario patriarcale di Venetia, qual similmente con giuramento depose alla presentia come di sopra, che detto P. Gen. disse di volergli dar il sigillo et le scritture da presentarle, come di sopra; ma perché doveva fare per commissione di esso P. Gen. il viaggio lungo di Trento, disse di non volergli dar questo incomodo, et che per questo darebbe ogni cosa al sudd. P.D. Guglielmo Bramicelli, si come infatti gli l'ha date, et egli fedelmente l'ha presentate in mano del sudd. nostro P. Vicario, affermando anch'egli con giuramento d'haverle ricevute dal med. P. Gen., con commissione di presentarle a fine, come di sopra, et che ciò sia vero, dopo il detto P. Gen. n'ha mandato pubblico instrumento di rinuncia " (Atti Cap. Gen. : R-44)

La prima importante attività in cui troviamo impegnato P. Terzano da la direzione del Seminario Patriarcale di Venezia, allora collocato in S. Geremia, e detto seminarium parréchialium. Sebbene i Somaschi vi fossero andati a dirigerlo, in via di esperimento già da dieci anni, la data ufficiale dell'accettazione è fissata nei nostri documenti all'anno 1590, e il primo Rettore ufficiale fu il nostro P. Terzano, il quale vi continuò l'opera del predecessore ven. P. Evangelista Dorati (cfr. P. M. Tentorio : Il ven. P. E. Dorati Prop. gen. dei PP. Som-

3
schi; Roma, 1661), tanto da meritarsi l'elogio del Patriarca: " Absit, bone Deus, quod seminarium nostrum unquam ab aliis quam a Soma- schis institueretur, cum tam copiosa ex eorum diligentia, exemplis at- que educatione optimorum morum esse redundaverit " (Acta Congreg. 4-59, sub anno 1664; elogio di P. Terzano)

Il 29 VI 1591 fu deputato del P. Gen. Migliorini, dietro richiesta dai Procuratori di S. Marco, a trattare per l'accettazione del semi- nario ducale di S. Marco (ASVen.: Procur. di sopra; busta 155, proc 312). Gli accordi che furono stipulati da P. Terzano sono i seguenti:

lib. actorum n. 15 - 12 VII 1591: " Desiderando Mons. R.mo Primicerio et l'ill.mi sig. Proc. di S. Marco che li chierici del lor seminario detto gregoriano siano ben governati, et bene istruiti nelli boni costumi, bone lettere, et sana Dottrina Cristiana, in virtù della Bolla apostolica che hanno di governar detto seminario per se o per altri rettori ufficiali e ministri idonei da depuyarsi da essi SS. Pro- curatori come più ampiamente in detta bolla si contiene, et considerando le molte occupationi delli SS. Procuratori, et la buona relatione che hanno havuto, et suf- ficientia del R.P. della Congr. Somaasca, et in particolare della persona del R.P. Andrea Terzano procuratore da quella eletto come appare per la procura sua che sa- rà nel fine delli sottoscritti capitoli registrata hanno con esso R. Proc. app- trattato et concluso l'infr. capitoli così comunemente fra di loro accordati di che se ne è ato notizia al Ser.mo Principe et da Sua Ser.tà è stata molto laudata tal deliberatione:

- 1) Che per tal effetto s'habbi da consignar alli detti RR. Padri per il seminario l'uso libero della chiesa di messer Iesu Christo presso S. Antonio con la casa conti- gua tra detta chiesa et l'hospitale dovendosi serrar la calle che è tra detta chie- sa et casa.
- 2) Che si habbia a ridurre in clausura da essi SS. Proc. una parte del campo vici- no per farne corte ad uso et beneficio del detto seminario, et de detti R. Padri.
- 3) Che li restauri necessari delle fabbriche di detta chiesa et casa siano fatti far per detti Ill.mi Proc.
- 4) Che il numero dei chierici del seminario habbiano cintuamente ad essere 24
- 5) Che l'elleggere li figlioli nel d. Seminario giusta la bolla apale resti sempre secondo il solito al Ser.mo Principe, R.mo Primicerio, et essi Ill.mi Procuratori,

4
a quale resti la med. superiorità del d. Sem. come hanno al presente, et quando ve ne fosse alcuno inhabile, o indegno per altri rispetti di poterlo licentiar, nel che si dovrà haver consideratione al consiglio di detti R. Padri.

- 6) Che li RR. Padri haveranno obbligo con maestri proportionati insegnar alli detti chierici lettere latine et greche d'humanità, retorica logica et philoso- phia, secondo la capacità loro et a quelli che fossero di mediocrè ingegno in- segnar lettere humane, et casi di conscientia, et in caso che si trovasse o il P. Rettore o altro ministro che non facesse il febito suo et che paresse alli ill.mi SS. Proc. che fosse mutato che stino soddisfatti.
- 7) Che li detti RR. Padri habbino l'obbligo con l'operq d'uno de loro sacerdoti far servir al detto hospitale nelle cose spirituali.
- 8) Che li detti RR. Padri et l M.R.P. Gen. loro possino visitare il detto semi- nario una volta l'anno.
- 9) Che li detti RR. Padri possino in essa casa et Seminario tenere fino a 15 figli convittori cioè figlioli a spese loro per imparar, a beneplacito dei SS. Proc.
- 10) Che resti obbligo o carico alli detti ill.mi Proc. di far le sopraveste mo- delle alli detti 24 chierici per essi et per li ministri de tutta la casa. Pro- vedano li SS. Proc. di medici et barberi per il medicar et lavar la testa alli figlioli, et per le medicine all'anno li siano dati duc. 40
- 11) Dichiarando li ill.mi SS. Proc. che li detti figlioli oltra l'esser arlevati nelle buone lettere rieschino anche buoni musici le sia per essi ch.mi SS. Protra proviato di sufficiente maestro di canto a quale siq dato quel conveniente salari parerà a sue EE. Ill.me
- 12) Che li chierici con li loro capi debbino venir nella chiesa di S. Marco alli divini offitii, alli detti tempi ogni volta che vi anderà l'ill.ma SS., et anco li giorni delle feste della Madonna, et delle dominiche, delli Apostoli, et feste pr ncipali, et quando parerà all'ill.mi SS. Proc. come al presente si osserva.
- 13) che siano ducati 25 da Nadal et duc. 25 da Pasqua d'anno in anno alli detti RR. Padri per conto di far fare le lissie et per ogni altra cosa a loro necessa- ria per loro bisogno.
- 14) Et a fine che detti RR. Padri possino comodamente et far le spese di viver a detti chierici, maestri, et altri ministri del seminario, et per li utensili co- muni tanto della chiesa quanto della casa se li debba dar ogni anno in doi rate anticipate duc. 1600 da libre 4 per ducato anticipati, cioè duc. 800 avanti tratto

per mesi sei, et in restante in doi rate anticipate a ducati 400 per paga, dovendosi dar a detti Padri per inventario tutti li mobili, et utensili che al presente s'attrovano nel Seminario. Non essendo li Ill.mi SS. Proc. in obbligo di dare altro per l'avvenire.

Si devono molto probabilmente a P. Terzano anche le regole per il governo dell'interno del seminario (ASVen. proc. di a. cit.) che furono emanate l'anno 1711, che risentono fortemente dello spirito, e della lettera delle Costituzioni somasche che si stavano formando (v. appendice).

Firmate le convenzioni (v. appendice), con cui si ottenne che il seminario fosse collocato a S. Antonio, donde poi passò a S. Nicolò di Castello, e stabilite le intese col Primitivo di S. Marco, il 1° luglio 1711, P. Terzano fu invocato dai Procuratori a reggere lo stesso seminario, il che fu concesso dal Cap. Gen.

Sotto il suo generalato ottenne in dono la Patriarca di Venezia la chiesa della Trinità in Venezia, dove poi sarebbe sorta la chiesa e la casa professa della Salute, tanto importante per la storia dei Somaschi, nella quale era stato trasferito il seminario Patriarcale. L'intento fu di poter "fondare un collegio da starvi con osservanza regolare", come si esprime nella domanda al Card. Aldobrandini (V. n. 956).

P. Terzano non ha lasciato nulla alle stampe. Gli Acta Congreg. hanno di lui il seguente elogio: "comensis vir rigidissimae disciplinae, et regularis observantiae exactissimus custos, moribus ecclesiasticis et apostolico spiritu clerum Venetiarum informavit; unde Eugen. Laurentius Priulus Card. e Patriarcha Venet. effusus in Andreae laudes, dixerit: absit, bone Deus, quod seminarium nostrum unquam ab aliis, quam a Somaschis instituitur, cum tam copiosa ex eorum diligentia, exemplis quae educatione optimorum morum messe redundaverit. Pluries piaec domus SS. Vitalis et Geroldi rector, plurimum ibidem sodalitate Divae Ursulae vacavit. Generalis factus anno 1599, ad invisenda collegia fere semper pedibus proficiscebatur, nec unquam curru aut lectica usus est. Gemmam ex improvise cum pervenisset, usque ad subuculam maderatam, statim ecclesiam adivit, actisque Deo more religioso gratis ad semihoram oravit, et usque a capite usque ad pedes, ubi constitit genuflexus, solum effudit. Ex incommodis visitationum atque itinerum semper valetudinarius, anno 1601 generalatui, cui se imparem ex diuturna corporis afflictione reddiderat, renunciavit".

Venezia - S. Nicolò di Castello

Libro actorum n. 15

1591 adì 12 luglio

Desiderando Mons. Ill.mo Primitivo et l'Ill.mi SS. Procuratori di S. Marco che li chierici del lor seminario detto gregariano siano ben governati, et bene instrutti nelli boni costumi bonelittere et sana dottrina christiana. In virtù della bolla apostolica, che hanno di

governar detto seminario per se o per altri rettore officiali e ministri idonei da deputarsi dagli essi Sig. Procuratori come più ampiamente in detta bolla si contiene, et considerando le molte occupationi delli SS. Procuratori, et la buona relatione che hanno havuto et sufficiencia del R.P. della Congregazione Sommasca, et in particolare della persona del R.D. Andrea Terzano procuratore da quello eletto come appare per la procura sua che sarà nel fine della sottoscritta capitulatione registrata hanno con esso R. Procuratore sopra detto trattato et concluso infrascritti capitoli così comunemente fra di loro accordati et che se ne è data notizia al S.mo Principe et da sua Ser.tà è stata molto laudata tal deliberatione. Li quali capitoli sono l'infrascritti che seguono cioè:

1) Che per tal effetto s'habbia da assignar alli dotti R. Padri per il seminario l'uso libero della chiesa di N.S. Iesu Christo presso S. Antonio con le case contigue tra detta chiesa, et l'hospitale dovendosi serar la cal-

le, che è tra detta chiesa et casa.

2) Che si habbi a redire a clausura de essi SS. Procuratori una parte del campo vicino per farvi corte ad uso et beneficio del detto seminario, et de dotti R. Padri.

3) Che li restauri necessarii della fabbriche di detta chiesa, et casa s'ino fatti far per dotti Ill.mi Procuratori.

4) Che il numero de chierici de seminario habbino continuamente ad essere vinti quattro.

5) Che l'elleggere li figlioli nel detto seminario giusta la bolla papale resti sempre secondo il solito al ser.mo

Principe R.mo Principe, et ess. Ill.mi Procuratori, a

qual resti la medesima superiorità del detto seminario come hanno al presente, et quando ve ne fusse alcuno inhabile o indog, o per altri rispetti di poterlo licentiaro, nel che si doverà havere consideratione al consiglio di dotti R. Padri.

6) Che essi R. Padri haveranno obligo con maestri proportionati insegnare alli detti chierici lettere latine et greche di umanità, retorica, logica et philosophia secondo la capacita loro et a quelli che fussero di mediocre ingegno insegnargli lettere humane, et casi di coscienza, et in caso che si trovasse o il P. Rettore, o altro ministro che non facesse il debito suo et che paresse all'Ill.mi SS. Procuratori che fosse mutato s'ino s'efficatti.

7) Che li dotti R. Padri habbino obligo con l'opera d'uno loro sacerdote far servire al detto hospitale nelle cose spirituali.

8) Che li dotti R. Padri, et il M.to R.P. Generale loro possono visitar il detto seminario una volta l'anno.

9) Che li dotti R. Padri possano in essa casa et seminario tenere fino a quindici figlioli convittori cioè figlioli a spese loro per imparare a beneplacito de SS. Procuratori.

10) Che resto a carico alli dotti Ill.mi Procuratori di far le sopraveste morelle alli dotti 24 chierici, per essi et per li ministri de tutta la casa. Provedano li SS. Procuratori di medici e barberi per il medicar, et lavar la testa alli figlioli et per le medicine all'anno le siano dati ducati quaranta.

11) Dichiarando li Ill.mi SS. Procuratori che li dotti figlioli oltre l'esser arlevati nelle buone lettere rieschano anche buoni musici et sia per essi ch.ri SS. Procuratori provisto di sufficienti maestri di canto a qu-

10) Che dato quel conveniente salario parerà a sue SS.
Ill.me

9

12) Che li chierici con li loro capi debbino venir nella chiesa di S. Marco alli divini offitii alli detti tempi ogni volta che vi andarà l'Ill.me Sig.ia, et apoco li giorni delle feste delaMadonna, et delle dominiche, dell'li Apostoli et feste principali, et quando parerà all'Ill.me Sig. Procuratori come al presente s'osserva.

13) Che siano dati dicati vinti cinque da Nadal, et dicati vinti cinque ala Pasqua d'anno in anno alli detti R. Padri per conto del far fare le liscie et per ogni

altra cosa a loro necessaria per loro bisogno. (Ul.) Et in fine che li detti R. Padri possano comodamente et far le spese de viveri a detti chierici, maestri et altri Ministri del seminario et per li utensili communi tanto della chiesa quanto della casa se li debba dar ogni anno in doi rate anticipate dicati mille seicento da lib. 4 per dicato anticipati cioè dic. ottocento avanti tratto per mesi sei, et il restante in doi rate anticipate a dic. quattrocento per paga, dovendosi dare a detti R. Padri l'inventario tutto de mobili et utensili che al present s'attrovano nel seminario. Non essendo l'Ill.me Sig. Procuratori in obbligo di darle altro per l'avvenire.

Venezia - S. Nicolò di Castello

Dell'obbligo del Maestro, o Lettore delli chierici del Seminario di S. Marco

Sarà obbligato il Maestro, o Lettore, che haverà da insegnare alli chierici del seminario de S. Marco, subito che entrerà alcuno per chierico nel sud. seminario di esaminarlo per sapere che cosa lui habbi imparato, et questo così di leggere, scrivere, et humanità, come anco di alcuna altra cosa, che lui sapesse per veder se s'è fondato o no.

Di più doverà procurar, che esso chierico habbi li libri che li saranno necessari avvisandone li suoi di casa, et quando non vi volessero proveder darne conto, alli Superiori. Doverà appresso formarsi un libro nel qual haverà da notare tutti li nomi di essi chierici, et al nome di ciascuno far nota di quello lui sa al tempo del suo ingresso nel seminario, et così poi far nota di quello che ciascuno haverà imparato al tempo dell'essame generale di essi chierici, che si farà ogni sei mesi, et ciò a fine, che aparisca in ogni tempo il progresso, o incapacità di ciascuno, et così anco la diligenza, et sollecitudine del maestro.

Quando trovasse alcuno, che fosse incapace nel imparare, o de mali costumi sarà onligato avvertire li Superiori, a fine che li habbino a provedere.

Se alcuno di essi commettesse cosa per la quale stimasse, che fosse bene non lo tener più in scolla basterà, che lo

11
separi dagli altri, ma non per questo doverà licentiarlo
di seminario, Sarà ben tenuto avisarne subito li Superiori
e fine che possino provedervi.

Quello che sarà tenuto insegnar esso Maestro insieme con
li die Prefetti deputati ad obediencia sua, ma ancor essi
per insegnare, sarà il leggere, scrivere, che stia bene,
la gramatica, la retorica, et li casi di conscientia, do-
vendo però lui de terminare il tempo, et modo delle lezioni
secondo l'età, et capacità di ciascuno.

Doverà anco haver onlico di avisar li Superiori, quando vi
fosse alcun chierico tanto inanzi, che avesse bisogno di
lettione, o di logica o d'altro, a fine che si possi tro-
vare persona, che ghe la vadi ad insegnar perché non per-
da tempo.

Doverà anco esso maestro esercitare li suddetti chierici
al sermonizar almeno una volta al mese, non accettuando
fa questo ne anco li piccioli per farli atti poi a lor tem-
po a seminare la parola di Dio dove saranno chiamati.

Le hore della scolla saranno deputate da lui maestro, così
quelle della mattina, come l'altre del dopo disaare, con
tale avvertimento però che l'ordine preso da lui si debbi
sempre continuare, senza far spesso nove alterationi, et
mutationi.

Tra la mattina, e il resto del giorno potrà deputare sei
hore in circa per esse scolle, avvertendo però, che al
tempo della scolla vi stiano tutti li chierici, et che non
esceano mai di scolla senza sua licentia eccetto se non

fossero chiamati di ordine del Rettore.

Nelle scuole procurerà che stieno con attenzione, et con modestia senza parlar tra di loro, senza strepito, et senza scandalo alcuno.

Haverà cura di divider essi chierici nelle loro classi, et assegnare a ciascuna, o più di esse il prefetto per ripeterle, et insegnarle quello che lui ordinerà.

Haverà arco d'avvertire, che nelle hore della vacanza li sia dato comodità di ritirarsi a studiare le loro lettioni, et far li latini, o altro che occorresse per il tempo, et occasione d'andar poi a scuola.

Ogni settimana farà, che ogni classe facci un poco di conferenza insieme per via di disputa, che essi chierici andranno imparando delli essercitii della Dottrina christiana, et dell'uso delle Cerimonie della Chiesa, et non potendo lui attendervi darà cura alli prefetti che vi assistino: (spazio vuoto) ogni due, o tre mesi poi farà far le publiche dispute tra di loro essercitandoli di quel modo, che a lui parerà in esse, con assegnare qualche preminenza se non d'altro almeno di luoco a quelli, che facessero più profitto delli altri.

Occorrendo ad essi chierici nel tempo delle vecantie andar per qualche tempo ciaquuno alle case loro, procurerà esso amestro assegnare ad ogni uno di essi qualche cosa da fare per quel tempo che lui starà fuori del seminario con obbligo di portarla finita al suo ritorno nel seminario.

non s'introducano né essi chierici, né libri, né ragiona-

13

menti, né altro, che li possi deviare dalla modestia, et dall'honestà, ponendo a questo fine rivederli alcuna volta li libri, et investigare anco con ogni modo possibile per impedire, che non vi entrino, né parole, né scritture, che possano indurli a cosa dishonesta et cativa.

Venezia - S. Nicolò di Castello

Obligo, et conditione, che sarà tenuto osservare il RETOR del seminario di S. Marco.

Che il principal obbligo di esso Rettore ^{sia} ~~per~~ instituire li chierici di esso seminario nella buona vita et nel timor di Dio, et anco nelle buone lettere, per se, et col mezzo di maestri, et prefetti, che per ciò li saranno assignati, et questo secondo, che occorrerà per l'età, et capacità di ciascuno.

Che tutti li chierici, et così poi anco li maestri, et prefetti economi, et serventi, che stessero in esso seminario siano tenuti star sempre all'obediencia di essi retor, et questo salva sempre la superiorità, et comando delli superiori di esso seminario.

Che esso Rettor habbi particolar cura di fare, che li maestri, et prefetti di esso seminario facciano il debito loro, secondo, che li sarà prescritto per il canonic, che averanno. Il medesimo facci col maestro di canto, perché sia scelto in quello, che doverà a fine di ammaestrare essi chierici nella cosa della musica, essendo obligato, quando essi mancassero del debito loro di avisarne subito li superiori.

Che non ricevi alcuno per chierico nel seminario senza la licentia in scrittura col nome del chierico, che doverà entrare, fatta dal notaro della Proc.a di S. Marco.

Che subito, che un giovane sarà entrato per chierico in seminario, lo vadi esaminando intorno a quello che sa della Dottrina christiana, et lo facci ammaestrare delle cose più necessarie,

et importanti di essa, l'obbligo anco quantoprima, a confessarsi
et comunicarsi secondo l'età, et capacità sua,, et le discorsi,
et facci conoscere l'obbligo, et fine, che devono havere tutti
quelli che entrano nelli seminari per clericare, che è d'imparar
lettere, et boni costumi.

Facci tener un libro, nel quale all'ingresso di ciascun chierico
co nel seminario si noti al suo nome, le robe, et li libri,
che lui haverà portato, et uscendo si noti all'incontro la resti-
tutione, et consignatione di esse, et così anco mentre starà
in esso seminario, se accrescerà; o mancherà di alcuna cosa,
che se li facci nota sopra di questo tal libro al nome di esso
chierico

Che fermato che sarà il chierico in seminario, non lo lasci esser
so Rettore più uscire per qual si voglia occorrenza, né solo,
né accompagnato, se non collegialmente con li altri, et doven-
to uscire privatamente con licentia in scrittura sottoscritta
da uno delli SS. Governatori di esso seminario, et all'hora ac-
compagnato da uno delli Prefetti, non potendo mai star fuori
di notte, e per la licentia suddetta non le sarà espressamente
concesso.

Che parimenti si tenghi, o facci tenere da esso Rettore un'al-
tro libro, nel quale a nome per nome di ciascun chierico si no-
ti quello che saprà nel tempo dell'ingresso suo nel seminario,
et il profitto, che anderà facendo con la prova, che se ne fa-
rà di volta in volta a tempo dell'essame generale di tutti i
chierici alla presentia di uno, o più delli SS. Governatori.
Che statuisca le hore del lever di letto, della messa, dell(o-

15

ratione, delle scolle, della mensa, delle ricreazioni, et del dormire, et le metta fuori pubblicamente in una tavoletta, a fine che il tutto passi con buon ordine, et disciplina. Che una volta il mese facci leggere in publico in refettorio li ordini, et regola di esso seminario, che per ciò le saranno datte.

Che habbi cura di fare, che li chierici ogni giorno ascoltino messa, et nella quadregesima vadino alla predica almeno due volte la settimana collegialmente, per; et non in altro modo.

Che facci che essi chierici venghino alli divini uffizi in S. Marco così in tempo che vi venirà la Ser.ma Signoria, come in altro tempo secondo la regola che intorno a ciò li sarà prescritta.

Che habbi anco cura di far, che tutti li Maestri, Profetti, Economo et serventi di esso seminario vivano christianamente, si confessionino et communicino almeno alli tempi debiti, et non lo facendo avvertisca li Superiori di esso seminario.

Che esso Rettore stia in casa, et sia assisto nel suo carico, quanto più potrà, per fine di che lo sia proibito, oltre il dir della Messa, del poter tener officiatura di coro di qual si voglia chiesa, et andar a essequi, o funerali per la città.

Che quando esso Rettore si trover) con qualche obbligo, o necessità di uscir di casa per sue occorrenza lassì in suo luogo per la cura, et comando di esso seminario uno delli Mae-

maestri, et non ve ne essendo ad uno delli Prefetti di esso seminario.

Che oltre il carico della sopra intendenza universal del govo no di esso seminario sii anco obligato il detto Rettor far l'uffitio di maestro, accordandosi in ciò, con l'altro maestro per l'occasione di insegnare a tutti, o parte di essi chierici.

Che occorrendo alcun scandalo grave in esso seminario sii obligato ad avisarne subito li sig. superiori.

Visiti esso Rettor più volte il giorno la casa di esso seminario et alcuna volta anco il tempo di notte li dormitori, non permettendo mai, che li chierici si ritirino in poco numero a fare tra di loro alcuna cosa, ma le loro attioni così di devotione, come di studio, di recreatione, di dormitione di faccino unicamente, et secondo li ordini dell'està, et stanze loro assignate.

Che facci ogni sera serrar tutte le porte di esso seminario co la sua chiave quelle tenendo sempre la notte appresso di se. Habbi inoltre esso Rettor particolar cura, che l'economo di detto seminario conforma l'obbligo della sua condotta adempi in ogni parte il debito suo, così nel modo, come anco nella quantità, et qualità di quelle cose che sarà tenuto dare per il vitto, et uso di esso seminario, dovendosi a tal effetto dar copia ad esso Rettore degli oblihi, et condotta del predetto economo.

Ordini, che nel refettorio, all'hora del mangiare si legga una



qualche lettione di libro di voto, o spirituale.

Di più deputi esso Rettor per rodolo die chierici per settimana a servire alli altri bei refettorio a portre, et levare di tavola solamenten et non in altro, facendo, che a tempo debbitutti faccino la sua rdita senza accettuatione, o distintione di alcuno.

Che parimenti deputi die altri chierici per settimana pure a rodolo per attendere alla sagrestia, et servire alla messa, sin tanto, che si manterrà esso seminario in luogo dove si offitti anco la chiesa.

Che esso Rettore non permetta che i chierici il portar abiti di colore, o di seta, non quantà, in guarnitioni sopra li drapi, ma facci, che tutti vestant ad un modo senza pompa, et vanità.

Che non possi da detto Rettor, ne uno da altri di esso seminario tener convittori, ne manco salari di fuora via.

Che non permetta mai, che da alcun de i chierici, si pigli, ne si dia fuori del seminario alcuna cosa, senza sua saputa, et intervento.

Che parimenti non permetta ad altro chierico il parlar con altri fuori di seminario senza sua saputa, et saputa.

Che non si dia mai vacanze senza licentia, et saputa dell'ill. mi Sig. Governatori, et questo suo do occorrerà solo per quei giorni, che in ciò saranno limitati. et non più, et quando occorresse, che alcun chierico stesse fuori del seminario più del tempo concessoli, non lo ricer al ritorno suo senza partecolar ordine di essi SS. Governatori.

Che non permetta, che entrino mai donne in esso seminario per

17

18
quasi si voglia occasione niuna occurrere.

Et cosp' anco s'è obligato ad impedire, che non si facciano feste, giuochi, o dissolutazze, ne mangiari di sorte alcuna in esso luogo del seminario con intervento di persone di fuora via, ma altre, che li chierici nelle loro recreazioni si esercitino in giuochi honorati, et non mai de carte, o altri giuochi vittiosi.

Venezia - S. Nicolò di Castello

Ordini et obbligo delli Prefetti del seminario di S. Marco

Che li Prefetti che doveranno haver cura delli chierici del seminario di S. Marco siano tenuti ad osservarne le cose infra scritte.

- 1) Prima di havere dinanzi gli occhi il timor di Dio, et quello insegnare con le parole, et col proprio essemplio di loro medesimi a tutti li chierici che doveranno entrare in esse seminario, guardandosi di non dare loro mai scandalo in alcuna cosa.
- 2) Di esser obediente verso il Rettor, et maestri di detto seminario, et di eseguire, et far eseguire tutto ciò, che essi ordinaranno apertamente alla cura, et bona educatione delli figlioli del seminario.
- 3) Di far osservare con ogni possibile diligentia, et esattezza tutti li ordini, et constitutioni del seminario predetto, in quello, che appartenirà al carico loro et a chierici, che essi doveranno ammaestrare.
- 4) Di insegnar lettere d'umanità, et leggere, et scrivere a tutti li chierici d'esso seminario, secondo l'ordine, et modo, che loro verrà prescritto, cosp' dalli maestri, come dal rettor di detto seminario.
- 5) Di ammaestrare essi chierici delle cose appartenenti alla dottrina christiana nel modo di confessarsi, di far oratione, far l'esame della conscientia, et dell'obbligo dello stato, et vocatione loro.

- 6) Di esser sempre pronti uno almeo, o tutti e due di essi a tutti li suddetti chierici, così nello dormitori, refettori, scuole, et luoghi di recreatione, come anco nelle chiese, processioni, et viaggi per la città, di modo essi chierici mai si lassino senza la custodia se non di tutti due, almeno di uno di essi prefetti.
- 7) Di avvertire, et procurare, che nel tempo, che staranno in chiesa vi stiano con reverentia, et devotione, et che a tempo debito s'inginochino, levino, et accompagnino, et seguitino nelle demonstrationi loro il rito et cerimonia di S. Chiesa, secondo che è ordinato nelli divini offitii.
- 8) Che nelle volte, et occasione, che haveranno obligo di cantare, ey salmeggiare far che lo faccino a suo tempo, et con la debita pausa, et devotioe, et non con molta fretta, et poca devotione.
- 9) Di far che nella scolle imparino, et attendino a quello, che loro sarà insegnato, et stiano senza strepito, levando le conventuale, o pratiche, che fossero tra di loro.
- 10) Di avvertire, che nel tempo delle recreationi si essercitino in quelle con modestia, et senza alcun scandalo, non usando insolentie, né atti di sensualità, che possino indurre, et esser incentivi a qualche sorta di vicio.
- 11) Che nell'uscire andando per la città vadino e due a due et con modestia, senza parlare con alcuno mentre anderanno così insieme uniti per la città, et per le chiese, essendo tenuti essi prefetti di condurre detti chierici collegialmente nelli luochi, che loro sarà ordinato dal Rettore, et

non altrove, et ritornarli poi a casa tutti in uno sotto l'obediienza di quello, et nel ritorno riferirle, se haveranno veduto in alcuno di essi chierici qualche notabil scandalo, o mancamento, che habbi bisogno di correctione.

12) Siano anco tenuti essi prefetti fare, che così l'hora del levarsi, come dell'nadar a letto di essi chierici sia come a tutti loro, così che niuno possi levar di letto, né andar a letto, se non serà prima dato il segno comune del campanello.

13) Che essi due prefetti domano uno per dormitorio con obbligo di custodir ciascuno il dormitorio suo, a fine, che in quello non si commetta alcun male, tenendo sempre la notte la lampada accesa, et la porta serrata con chiave, che doverà in mano sia (sic)